

## **FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA**

### **REGOLAMENTO D'EROGAZIONE**

#### **Art.1 – OGGETTO E DEFINIZIONI**

**1.1** Il presente Regolamento di erogazione disciplina i criteri e le modalità attraverso cui la Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia opera per il perseguimento dei propri scopi statutari.

**1.2** Al fine del presente Regolamento si intende:

- a) per “erogazione”, qualsiasi finanziamento diretto o indiretto, in denaro, in servizi o in natura, effettuato dalla Fondazione a favore di altri soggetti pubblici o privati, per la realizzazione di progetti nei settori di intervento di cui all’art. 3 comma 1 dello Statuto;
- b) per “Fondazione” la Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia;
- c) per “intervento operativo”, qualunque forma di attività, comunque organizzata, avente anche carattere continuativo, realizzata direttamente dalla Fondazione, eventualmente con la collaborazione di terzi, al fine di perseguire i fini statutari;
- d) per “progetto”, qualunque forma di attività svolta nei settori di intervento della Fondazione anche in regime di co-progettazione con soggetti terzi, destinata a produrre risultati in un arco temporale determinato;
- e) per “erogazione di sostegno istituzionale” qualsiasi finanziamento effettuato dalla Fondazione a favore di altri soggetti pubblici o privati e destinato a sostenere l’attività ordinaria di una organizzazione operante sul territorio;
- f) per “Finanziamenti in Conto Interessi” (FCI) “Program Related Investment” (PRI) la concessione indiretta, tramite Istituti di credito, di prestiti a tassi di favore per la realizzazione di programmi specifici;
- g) per “Territorio” il territorio di tradizionale operatività rappresentato dalla Comunità della provincia della Spezia e della Lunigiana di cui all’art. 3 comma 2 dello Statuto;
- h) per “altri soggetti” o “soggetti terzi” o “terzi”, i soggetti estranei alla Fondazione.

**1.3** Ai fini del presente Regolamento si applicano altresì le definizioni di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

## **Art.2 – PRINCIPI GENERALI**

**2.1** La Fondazione svolge la propria attività principalmente attraverso l'erogazione di somme di denaro a fondo perduto, e, eccezionalmente, mediante la concessione indiretta, attraverso Istituti di credito, di prestiti a tassi di favore (FCI) (PRI).

**2.2** La Fondazione opera esclusivamente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione e della formazione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli, con particolare riferimento alle fasce sociali dei giovani e degli anziani.

**2.3** Le attività erogative della Fondazione possono essere realizzate in collaborazione con soggetti terzi, pubblici o privati, anche mediante la promozione, la costituzione e la partecipazione ad organismi costituiti per il perseguimento di attività programmate, purchè compatibili con gli scopi statutari della Fondazione.

**2.4** La Fondazione può aderire ad attività consortili o associative o a comitati sia in Italia che all'estero purchè si tratti di attività compatibili con gli scopi statutari della Fondazione.

**2.5** La scelta delle attività e delle organizzazioni destinatarie di erogazioni deve avvenire sulla base del principio di trasparenza, della piena corrispondenza con gli scopi della Fondazione, della meritevolezza e del rilievo sociale dell'organizzazione e del progetto finanziato, nonché attraverso una attenta valutazione dei costi in relazione ai benefici attesi.

## **Art. 3 – SOGGETTI DESTINATARI DELLE EROGAZIONI**

**3.1** La Fondazione dispone erogazioni esclusivamente a favore di soggetti che presentino cumulativamente i requisiti di cui al presente Regolamento, quelli previsti dalla legge e quelli di tempo in tempo dettati dall'Autorità di vigilanza di cui all'art. 2, comma 1, lettera i) della legge 23 dicembre 1998, n. 461 e successive modificazioni.

**3.2** I soggetti destinatari delle erogazioni devono in ogni caso:

- a) perseguire scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nei settori di intervento di cui all'art. 3 comma 1 dello Statuto;

b) non avere nemmeno indirettamente fini di lucro; sono pertanto esclusi dall'erogazione quei soggetti che possono distribuire agli associati fondi, riserve, capitale, utili o avanzi di gestione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o che al momento del loro scioglimento prevedono, in tutto o in parte, che la devoluzione del patrimonio residuo avvenga a favore di soggetti diversi da enti non lucrativi o di pubblica utilità.

**3.3** Non sono ammesse erogazione dirette o indirette a favore di:

- a) persone fisiche, salvo quanto disposto dal successivo art. 4;
- b) imprese di qualsiasi natura, salvo le imprese strumentali detenute da enti senza scopo di lucro;
- c) partiti o movimenti politici.

#### **Art. 4 – BORSE E PREMI DI STUDIO**

**4.1** La Fondazione può destinare erogazioni a favore di persone fisiche esclusivamente a titolo di borse o premi di studio.

**4.2** A tal fine la Fondazione non può destinare più del 5% delle proprie erogazioni complessive calcolate su base triennale.

**4.3** Alle erogazioni dirette a persone fisiche si applicano le disposizioni del presente regolamento in quanto applicabili.

#### **Art.5 – EROGAZIONI PLURIENNALI E DI SOSTEGNO ISTITUZIONALE. PROGETTI DELLA FONDAZIONE**

**5.1** La Fondazione riserva le proprie erogazioni a favore di attività che perseguono scopi collegati al Territorio.

**5.2** La Fondazione privilegia altresì le erogazioni a soggetti o ad attività alle quali o ai quali essa sia collegata per tradizione o continuativamente.

**5.3** Le erogazioni di cui all'articolo 5.2 possono essere indirizzate esclusivamente ad enti o soggetti organizzati che:

- a) perseguono finalità coerenti con gli scopi della Fondazione nei settori statutariamente previsti;
- b) presentano requisiti di eccellenza per caratteristiche istituzionali o per la qualità dei servizi resi.

**5.4** La Fondazione sostiene gli organismi del volontariato anche costituiti di fatto, nel rispetto comunque delle disposizioni di legge vigenti.

**5.5** Ai fini di cui all'articolo 5.1, il Consiglio di Indirizzo può inserire nel Documento di Programmazione Pluriennale Progetti di attività promossi dalla Fondazione stessa anche in regime di co-progettazione con soggetti terzi. A tali Progetti non si applica quanto previsto dall'articolo 5.3.

## **Art. 6 – DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ED ANNUALE**

**6.1** Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva l'aggiornamento annuale del Documento Programmatico previsionale Pluriennale relativo al triennio susseguente.

**6.2** Al fine di raccogliere elementi utili per la programmazione pluriennale, la Fondazione, attraverso le Commissioni costituite dal Consiglio di Indirizzo promuove annualmente, incontri con gli Enti locali territoriali presenti sul territorio di prevalente riferimento della propria attività, con le organizzazioni sindacali e con le organizzazioni senza fini di lucro ivi operanti, che perseguono le finalità di cui all'articolo 3 comma 1 dello Statuto.

**6.3** Il Documento di Programmazione Pluriennale, tenuto conto dei vincoli e delle determinazioni assunte riguardo alla gestione ed utilizzazione del patrimonio e del reddito, contiene l'indicazione degli obiettivi generali che la Fondazione intende perseguire in armonia con il proprio Statuto e di quanto previsto nell'articolo 5. Il Documento di programmazione pluriennale è verificato ed aggiornato annualmente mediante deliberazione adottata dal Consiglio di Indirizzo entro la data prevista all'art. 6.1. In mancanza di deliberazione di aggiornamento le indicazioni contenute nel Documento di Programmazione Pluriennale per l'anno di riferimento si intendono confermate.

**6.4** In armonia con le funzioni e le competenze che lo Statuto demanda al Consiglio di Indirizzo, il Documento di programmazione pluriennale individua le strategie generali da perseguire nel periodo considerato e, a tal fine indica gli obiettivi e le priorità di intervento, evidenziando le risorse da destinare al finanziamento dei diversi settori statutariamente previsti. Può altresì prevedere di limitare le erogazioni ad alcuni dei suddetti settori onde rendere più efficace

l'azione della Fondazione nel periodo considerato. Può altresì indicare la ripartizione preferibile delle risorse disponibili tra i diversi strumenti di interventi previsti dal presente Regolamento.

**6.5** Il Documento di Programmazione Pluriennale può riservare una quota non superiore al 15% delle erogazioni al finanziamento di Progetti che non rientrano nei programmi annuali di cui al seguente articolo 7.

**6.6** Il Documento di Programmazione Pluriennale può prevedere l'eventuale decisione di costituire imprese strumentali nei settori rilevanti, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1°, D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 e successive modifiche e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 lettera d) dello Statuto.

## **Art. 7 – PROGRAMMI SPECIFICI DI ATTIVITA'**

**7.1** Sulla base del Documento di Programmazione Pluriennale approvato dal Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione predispone annualmente un programma specifico di erogazione.

**7.2** Per ciascun programma specifico di erogazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione precisa, coerentemente con le indicazioni ricevute dal Consiglio di Indirizzo, gli obiettivi peculiari da perseguire, le linee guida dell'attività erogativa e della attività progettuale svolta direttamente dalla Fondazione, le modalità di azione della Fondazione e l'ammontare delle risorse disponibili.

**7.3** Qualora le risorse disponibili siano sufficientemente significative, il programma annuale contiene l'indicazione relativa alla programmazione dei Bandi di erogazione precisando l'ammontare delle risorse disponibili per ciascuno. In casi eccezionali e qualora sussistano risorse disponibili il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'approvazione di nuovi Bandi.

**7.4** Non si fa luogo a Bandi nel caso di erogazione di sostegno istituzionale; nei casi in cui è opportuna la realizzazione di interventi secondo progetti della Fondazione, anche in regime di co-progettazione con soggetti terzi, così come previsto dall'art. 5.4 e nei casi previsti dall'art. 7.5.

**7.5** Nel predisporre e adottare il programma annuale il Consiglio di Amministrazione può riservare una quota dei fondi disponibili ad erogazioni che nel corso dell'anno assumano i caratteri della imprevedibilità e dell'urgenza. Può altresì riservare una quota dei fondi disponibili ad erogazioni per le quali sia stata rivolta alla Fondazione una istanza urgente.

## **Art. 8 – BANDI DI EROGAZIONE**

**8.1** Qualora le risorse disponibili siano sufficientemente significative, per ciascun programma annuale il Consiglio di Amministrazione predispone uno o più bandi di erogazione che vengono resi pubblici con le modalità di cui al successivo articolo 14.

**8.2** Ciascun bando di erogazione contiene un invito a proporre progetti al vaglio della Fondazione.

**8.3** Ciascun bando di erogazione contiene di regola la specificazione dei seguenti elementi:

- a) l'indicazione del settore di intervento in cui deve essere realizzato il progetto, il relativo ambito territoriale di svolgimento e di ricaduta;
- b) l'indicazione delle attività eventualmente escluse da erogazioni;
- c) l'entità massima dell'erogazione e la sua durata;
- d) gli obblighi e gli oneri posti a carico dei proponenti in caso di conseguimento dell'erogazione richiesta;
- e) i requisiti soggettivi di cui all'art. 3 che i proponenti devono necessariamente possedere, oltre a quelli eventualmente aggiuntivi indicati nel bando di erogazione;
- f) la documentazione che deve essere prodotta dai richiedenti a pena di esclusione, con l'indicazione dei casi in cui è possibile ricorrere all'autocertificazione;
- g) il termine non inferiore a trenta giorni con decorrenza dalla pubblicazione del bando, entro il quale i soggetti interessati debbono presentare la propria proposta;
- h) le indicazioni relative al contenuto del progetto, che deve sempre riportare una descrizione dettagliata del medesimo, delle sue diverse fasi di realizzazione e della sua durata, l'indicazione dei soggetti che ne sono i beneficiari ultimi, gli scopi perseguiti e i risultati attesi, degli altri mezzi economici che si prevede di utilizzare, degli eventuali altri soggetti che contribuiscono alla esecuzione del progetto stesso o ai quali è stato richiesto un contributo, nonché, necessariamente, l'entità del contributo economico proprio;

- i) l'indicazione dei criteri oggettivi secondo i quali può essere misurata la realizzazione delle diverse fasi di definizione del progetto proposto, con la specificazione che tali criteri non sono vincolanti per la Fondazione;
- j) la richiesta di allegare lo statuto del soggetto proponente, l'ultimo bilancio consuntivo approvato e quello previsionale riguardante l'anno in cui deve essere effettuata l'erogazione richiesta;
- k) l'avvertimento che l'accettazione della proposta e la successiva erogazione sono subordinate all'onere imposto al richiedente di fornire tutte le informazioni circa l'organizzazione interna, il numero e la qualifica delle persone che prestano stabilmente ed occasionalmente la loro attività presso il soggetto proponente, la sua situazione patrimoniale, nonché alla presentazione della necessaria documentazione che gli organi della Fondazione considerassero opportuno richiedere;
- l) il bando specifica, quando sia richiesto, che la proposta sia corredata da uno studio di fattibilità del progetto e le modalità cui deve attenersi tale studio.

## **Art. 9 – ESAME DELLE PROPOSTE RICEVUTE IN RISPOSTA AI BANDI**

**9.1** Scaduti i termini stabiliti nel bando le proposte ricevute sono verificate dagli uffici della Fondazione sotto il profilo della loro completezza formale e della corrispondenza ai requisiti imposti dal bando cui esse rispondono. Qualora una proposta risulti carente o incompleta, la Fondazione ha la facoltà di chiedere le necessarie integrazioni fissando all'uopo un termine non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30, o, alternativamente, a sua scelta, di considerare invalida la proposta.

**9.2** Quando la valutazione delle proposte richieda particolari competenze tecniche, il Consiglio di Amministrazione può istituire apposite Commissioni specificandone i compiti, comprendenti anche membri di altri organi della Fondazione e/o può decidere di farsi assistere da uno o più esperti, scelti tra persone indipendenti e di provata competenza nel settore cui il bando si riferisce. Le stesse procedure potranno essere adottate dal Consiglio di Amministrazione anche nella predisposizione dei bandi.

**9.3** Nello svolgimento delle attività di selezione delle proposte il Consiglio di Amministrazione e coloro che collaborano con esso, si attengono ad una valutazione obiettiva dei progetti ponendo in evidenza i risultati che il progetto è suscettibile di realizzare in relazione con i costi, diretti ed indiretti, materiali ed immateriali, che la sua realizzazione comporta.

**9.4** L'attività di selezione si fonda sulla valutazione obiettiva di cui all'articolo precedente, tenendo altresì conto:

- a) della corrispondenza del progetto proposto con gli scopi generali della Fondazione e con quelli specificati nel bando;
- b) della coerenza interna del progetto rispetto alle sue finalità;
- c) della attendibilità complessiva del progetto secondo le regole dell'arte, della tecnica e della scienza in esso implicate;
- d) della congruenza tra i mezzi utilizzati e gli obiettivi perseguiti;
- e) dell'originalità del progetto e della sua capacità di perseguire in modo innovativo, efficiente ed efficace i fini specificati nel bando;
- f) dell'esperienza maturata dal soggetto proponente nel settore specifico di attività cui è rivolto il bando e nella realizzazione di progetti analoghi;
- g) dell'esistenza di altri progetti analoghi che possano incidere sul territorio;
- h) dell'entità del contributo economico proprio e dell'esistenza o meno di altri soggetti che finanzino il medesimo progetto e della consistenza di tali finanziamenti;
- i) del grado di incidenza del progetto sul territorio;
- j) della completezza della documentazione fornita.

Nell'applicare detti criteri il Consiglio di Amministrazione può preventivamente assegnare un valore percentuale a ciascuno di essi, in ragione del 50% del punteggio complessivo, mentre il restante 50% è assegnato ai criteri di cui all'art. 9.3.

## **Art. 10 – DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE**

**10.1** Sulla base della selezione effettuata ai sensi dell'art. 9.4., il Consiglio di Amministrazione delibera l'approvazione del progetto, o dei progetti, ritenuti più meritevoli.

Il Consiglio di Amministrazione può condizionare l'approvazione di un progetto alla adozione di talune modifiche e può assegnare un contributo inferiore a quello richiesto.

**10.2** Le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione sono contenute in un verbale in cui siano riportate le motivazioni che giustificano l'approvazione di uno o più progetti e il rifiuto di altri.

## **Art. 11 – PROCEDURE DI APPROVAZIONE NEL CASO DI EROGAZIONI SENZA BANDO.**

**11.1** Salvo quanto previsto dall'articolo 4, qualora nelle ipotesi previste dal presente regolamento, si proceda ad erogazioni in assenza di bando, il Consiglio di Amministrazione provvederà all'esame delle proposte o istanze ricevute e dei relativi progetti secondo quanto disposto dagli articoli 9.2 e 9.3. Nella valutazione delle stesse si procederà attenendosi per quanto di ragione a quanto disposto dall'articolo 9.4. I progetti della Fondazione sono esenti da tali procedure.

**11.2** Le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione relativamente alle erogazioni senza bando sono contenute in un verbale in cui siano riportate le motivazioni che giustificano l'approvazione di uno o più progetti ed il rifiuto di altri.

## **Art. 12 – COMUNICAZIONI DELLE DECISIONI DELLA FONDAZIONE**

**12.1** Ogni decisione positiva o negativa assunta dal Consiglio di Amministrazione sulle proposte presentate è comunicata per iscritto, anche per fax o per posta elettronica, ai proponenti agli indirizzi da essi indicati nella domanda.

## **Art. 13 – VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DEI PROGETTI**

**13.1** Il Consiglio di Amministrazione vigila sull'attuazione dei progetti finanziati. A tale scopo il Consiglio di Amministrazione delega ad uno o più dei suoi membri ovvero a Commissioni all'uopo istituite che prevedano la partecipazione anche di membri del Consiglio di Indirizzo, il compito di verificare anche mediante l'ausilio di esperti le fasi di realizzazione di uno o più progetti.

**13.2** La verifica comporta il controllo sul puntuale rispetto del progetto da parte del soggetto che ha ricevuto l'erogazione. A tal fine i delegati della Fondazione hanno il potere di richiedere informazioni e trasmissione di documenti, nonché di accedere ai luoghi in cui il progetto viene realizzato. Ai soggetti che hanno ricevuto una erogazione è sempre chiesta la redazione di una relazione finale al momento della conclusione del progetto. Il Consiglio di Amministrazione o i suoi delegati possono altresì chiedere relazioni intermedie sullo stato di avanzamento del progetto.

**13.3** Alla conclusione del progetto o in ogni momento in cui ritengano necessario procedere ad una verifica, gli incaricati della verifica stessa redigono una relazione diretta al Consiglio di Amministrazione. Tale relazione può sostanziarsi nell'approvazione di quanto presentato dal soggetto che ha ricevuto l'erogazione, dopo che la sua correttezza sia stata debitamente verificata. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di assoggettare a verifica anche l'esecuzione dei Progetti della Fondazione.

**13.4** Qualora la verifica dia esito negativo circa la corretta esecuzione del progetto finanziato, il Consiglio di Amministrazione delibera l'adozione dei provvedimenti opportuni. Può altresì deliberare l'esclusione del soggetto inadempiente dalla partecipazione ad ulteriori bandi per un periodo di un quinquennio. Qualora il progetto o l'iniziativa per il quale o per la quale è stato concesso il contributo da parte della Fondazione non dovessero essere avviati entro 12 mesi dalla data della comunicazione al soggetto richiedente della concessione del contributo, il medesimo dovrà intendersi revocato, sempre che nel frattempo non siano intervenute fondate ed oggettive ragioni di rinvio della realizzazione che, a giudizio della Fondazione, consentano di mantenere l'impegno ad erogare il contributo concesso.

**13.5** Gli esiti delle verifiche compiute nel corso di ciascun anno formano oggetto di una relazione che il Consiglio di Amministrazione invia al Consiglio di Indirizzo entro il mese di febbraio. In tale relazione il Consiglio di Amministrazione evidenzia le eventuali aree problematiche che sono emerse nel corso dell'anno solare precedente.

**13.6** Entro il mese di marzo di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione redige ed approva una relazione, in cui vengono esplicitate le decisioni assunte in merito all'attività erogativa svolta nell'anno solare precedente. La relazione di gestione contiene l'elenco di tutti i soggetti che hanno ottenuto erogazioni dalla Fondazione ed il relativo importo.

**13.7** La relazione di cui all'articolo 13.6 è allegata alla relazione annuale sulla gestione di cui all'articolo 39 comma 4 dello Statuto costituendone una sezione. Tale sezione è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Indirizzo.

**13.8** Dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo la sezione è resa pubblica nelle forme previste dall'articolo 14.

## **Art. 14 – PUBBLICITA’**

**14.1** I programmi, i rapporti e le relazioni annuali o pluriennali, i bandi di erogazione, la Sezione della relazione di gestione, gli elenchi dei soggetti che hanno ricevuto erogazioni di qualsiasi tipo, con o senza bando, unitamente agli importi assegnati a ciascuno, nonché ogni altro documento destinato alla diffusione, sono resi pubblici attraverso l’adozione di almeno uno dei seguenti mezzi:

- a) pubblicazioni a stampa realizzate a cura della Fondazione ed inviate su richiesta ai soggetti interessati, dietro il rimborso delle sole spese di stampa e spedizione;
- b) pubblicazione sui quotidiani a diffusione locale e/o sul sito Internet della Fondazione;
- c) invio agli Enti ed alle Organizzazioni maggiormente rappresentativi dei soggetti attivi nei settori nei quali opera la Fondazione ed a cui si riferiscono i documenti da inviare, tenuto conto dell’ambito territoriale di operatività della Fondazione;
- d) invio all’Autorità di vigilanza di cui all’art. 2 comma 1, lett. 1) della legge 23 dicembre 1998, n. 461, per conoscenza nei casi in cui ciò non sia espressamente previsto da disposizioni di legge o di regolamento.

## **Art. 15 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE**

**15.1** Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nelle forme previste dall’articolo 14.1.

**15.2** Ai contributi relativi a domande presentate prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

-----

Approvato dal Consiglio di Indirizzo, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, nella seduta del 30 novembre 2001.